

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LIO LA' – A.P.S.

Titolo I Natura e finalità dell'Associazione

Art. 1

Per iniziativa di un gruppo di persone appassionate di teatro, musica, danza, e di ogni manifestazione artistica in genere che possa offrire al territorio importanti opportunità di promozione sociale, civica e culturale, è costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Culturale Teatro Lio LA' APS" di seguito detta "Associazione", retta dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 6, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2

L'associazione si costituisce in modo autonomo, senza scopo di lucro, aperta alla collaborazione con altri circoli, associazioni, enti, istituzioni locali e statali, aziende pubbliche e private, nonché singoli cittadini.

Art. 3

La sede sociale è situata a Cingoli (MC), Via Cappuccini N. 21, presso il Convento Cappuccini. L'associazione potrà mutare la propria sede legale nell'ambito del territorio comunale e deliberare anche il cambio di sede o l'apertura di sedi periferiche nella Regione Marche senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto.

Art. 4

L'Associazione è apolitica, apartitica ed esclude qualsiasi discriminazione di tipo etnico, religioso o politico

Art. 5

Essa può partecipare quale socio ad altri circoli o associazioni e federazioni che abbiano scopi analoghi, nonché aderire ad enti con scopi sociali e/o umanitari

Art. 6

Nel perseguire le finalità socio-culturali che le sono proprie nei settori della formazione e della promozione artistica e teatrale, l'Associazione si propone di agire su diversi piani:

- Messa in scena di spettacoli teatrali editi ed inediti.

- Istituzione di corsi, laboratori o stages formativi di base e di specializzazione per attori, registi, tecnici ed autori
- Gestione di corsi di formazione professionale e di corsi d'aggiornamento per insegnanti.
- Promozione di viaggi-studio e gite culturali, nonché di borse di studio atte a migliorare la preparazione dei nostri attori, registi e tecnici.
- Gestione di teatri o altri spazi dedicati all'arte, alla fruizione culturale ed all'intrattenimento pubblico
- Organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche, mostre figurative, rassegne teatrali, recitals e pubbliche esecuzioni di ogni tipo: danza, lirica, musica, canto, ecc.
- Promozione di contatti, incontri, festival e rassegne con artisti di diverse nazionalità, al fine di favorire gli scambi tra culture e nazioni diverse.
- Incentivazione di ricerche artistiche -teatrali, linguistiche, musicali, figurative- con eventuale pubblicazione di documenti ed opere d'interesse generale sia a mezzo stampa, sia mediante supporti audio o video, sia infine su internet.
- Promozione della produzione nel territorio di opere inedite, teatrali e non solo, anche attraverso l'organizzazione di concorsi, rassegne e mostre.

Art. 7

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo. In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 lettere - D - F - G - I - L - R - V - W - Z.

Il Consiglio Direttivo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 8

Allo scopo di realizzare i suoi scopi l'Associazione potrà inoltre

- Compiere azioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario e di qualunque altro tipo, fossero ritenute utili, necessarie e pertinenti alla realizzazione, allo stoccaggio ed al miglioramento gestionale delle varie attività artistico-culturali.
- Promuovere e pubblicizzare la propria attività ed immagine utilizzando modelli, foto, disegni, loghi ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

Titolo II

Membri dell'Associazione

Art. 9

All'Associazione possono iscriversi tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità esposte negli articoli 1 - 7 e 8 ed approvano il presente Statuto impegnandosi a contribuire al conseguimento degli obiettivi perseguiti.

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta verbale riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

L'Associazione è costituita da:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci sostenitori;
- d) Soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che intervengono alla costituzione dell'Associazione e ne sottoscrivono l'atto relativo.

Sono soci ordinari coloro che ottengono dal Consiglio Direttivo (in seguito C.D.) risposta affermativa alla loro domanda di ammissione.

Sono soci sostenitori coloro che danno all'Associazione contributi finanziari in aggiunta alla quota sociale, offrono sponsorizzazioni, promuovono iniziative che recano beneficio all'associazione medesima.

Sono soci onorari coloro che l'Assemblea Generale (in seguito A.G.), su proposta del C.D., delibera di ritenere tali per particolari e riconosciuti meriti.

Ogni anno il C.D. dell'Associazione aggiorna ed espone l'elenco dei soci, distinti per categoria di appartenenza. L'ammissione non può essere prevista per un periodo temporaneo. Ogni associato che abbia compiuto la maggiore età ha il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Titolo III **Risorse finanziarie e Patrimonio sociale**

Art. 10

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote sociali e contributi straordinari dei soci;
- b) Contributi di enti statali e locali, aziende e privati cittadini che condividono le finalità perseguite dall'Associazione e intendono sostenere suoi progetti specifici;

- c) Eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea dei soci, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
- d) Eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali
- e) Ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzative dell'Associazione
- f) Redditi derivanti dal patrimonio

Art. 11

Costituiscono patrimonio dell'Associazione i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della stessa, nonché i fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio e le donazioni, i legati ed i lasciti.

Il socio che cessi per un qualsiasi motivo, inclusa la decadenza e l'esclusione, di appartenere all'Associazione, perde automaticamente qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Il versamento della quota e/o del contributo associativo non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte, né la rivalutabilità della quota o del contributo associativo stesso.

Titolo IV

Ammissione, diritti e doveri dei soci

Art. 12

Sono ammessi a rivestire la qualifica di socio tutti i cittadini (anche minorenni) in possesso dei principali requisiti civili e morali, valutati insindacabilmente dal C.D. e che abbiano versato la quota sociale.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto:

- a) di eleggere ed essere eletti nelle cariche sociali se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- b) di presentare proposte all'A. G. e al C.D.;
- c) di essere iscritti a partiti politici, altri circoli o associazioni, club e aggregazioni simili, purché non perseguano finalità in contrasto con quelle dell'Associazione.
- d) al rimborso delle spese sostenute e documentate, entro i limiti preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
- e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- f) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- g) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- h) concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- i) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
- j) rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni comunicate per iscritto al C.D.;
- b) per mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito (di norma, dopo un sollecito scritto disatteso);
- c) per sopravvenuta incompatibilità, dovuta al mancato rispetto delle norme, degli obblighi assunti o delle deliberazioni dell'Associazione, accertata dal C.D. e convalidata dal Collegio dei Probiviri;
- d) per condotta morale o specifici comportamenti che arrechino discredito all'immagine dell'Associazione o siano contrarie ai suoi interessi statuari (come la divulgazione di notizie riservate o persino false, nonché la fomentazione di dissidi e disordini interni o con terzi) accertati o convalidati mediante le procedure già indicate alla precedente lettera "c";
- e) per espulsione da parte del Collegio dei Probiviri, che opererà secondo l'apposito regolamento, o disposta dal C.D. finché il Collegio dei Probiviri non sarà entrato in funzione.

Art. 13

Tutti i soci hanno il dovere:

- a) di prestare la loro attività, nei termini previsti dallo Statuto, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto.
- b) di essere leali nei confronti dell'Associazione;
- c) di versare la quota associativa e gli eventuali contributi straordinari stabiliti dagli organi amministrativi competenti;
- d) di osservare le disposizioni dello Statuto, accettato con la domanda di ammissione, evitando iniziative e comportamenti che siano in contrasto con esse.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 14

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei soci (A.G.);
- b) il Consiglio Direttivo (C.D.);
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

Art. 15

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci. Essa viene convocata, in via ordinaria, dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio; in via straordinaria, ogni volta che il C.D. lo ritenga necessario od opportuno o ne abbia fatto richiesta un terzo dei soci.

La convocazione deve avvenire sempre con comunicazione scritta che contenga anche l'ordine del giorno.

La convocazione dell'A.G. deve avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail almeno otto giorni prima della data prestabilita e deve essere adeguatamente pubblicizzata nella bacheca dell'Associazione, naturalmente non appena quest'ultima sarà disponibile.

I compiti dell'A. G. sono:

- a) eleggere, a maggioranza dei votanti, i membri del C.D.;
- b) esaminare ed approvare, per ogni anno, il programma delle attività ed iniziative, il bilancio di previsione, la relazione sull'attività svolta, il conto consuntivo;
- c) esaminare e discutere le proposte presentate dal C.D. o dagli altri soci;
- d) determinare l'importo della quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, indicando le scadenze per il pagamento;
- e) deliberare le spese straordinarie;
- f) deliberare eventuali adesioni, aggregazioni o forme di collaborazione con altre Associazioni o Enti;
- g) deliberare variazioni dello Statuto, a maggioranza assoluta;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione osservando quanto in proposito stabilisce l'art. 26 di questo Statuto.

L'Assemblea Generale si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che in genere ha luogo un'ora dopo la prima, è sufficiente la presenza di un numero minore di soci, non inferiore a dieci.

E' ammessa la delega scritta purché ogni socio presente ne disponga di una soltanto.

L'A. G. è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente. In casi particolari e motivati, la presidenza può essere affidata ad un socio nominato dalla stessa Assemblea, a maggioranza assoluta dei votanti.

Nelle Assemblee, ogni associato ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.

Le deliberazioni dell'A.G., divise sinteticamente per argomento, dovranno essere esposte in sede per almeno sette giorni, nel mese successivo alla loro adozione.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dalla A. G. dei soci ed è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 10 membri, previa determinazione del numero da parte della stessa A.G. che è sovrana. I consiglieri sono rieleggibili senza alcun limite.

Il Consiglio Direttivo che sarà nominato con la costituzione dell'Associazione, scadrà nel Febbraio 2011, salvo approvazione di un termine più breve da parte del C.D. e dell'A.G.

La votazione per eleggere il C.D. avviene su singoli nominativi, non su liste, con il **sistema di "voto limitato ad uno"**. Verranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze risulterà eletto il socio più anziano di età.

Entro 15 giorni dalla data dell'A.G. che li ha eletti, i componenti del C.D., dietro convocazione scritta del primo di essi, si riuniscono per nominare, a loro volta:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere.

Il C. D. si riunisce, di norma, almeno ogni due mesi; in via straordinaria, su determinazione del Presidente od a richiesta di almeno un terzo dei componenti, può riunirsi con maggiore frequenza, in base alle necessità ed urgenze che si verificano.

I compiti del C.D. sono i seguenti:

- a) attuare le direttive e assumere le iniziative deliberate dall'A.G. dei soci con l'approvazione della programmazione annuale;
- b) curare l'esecuzione degli atti e dei provvedimenti approvati dall'A.G.;
- c) adottare provvedimenti che abbiano carattere di evidente urgenza assolvendo poi all'obbligo di sottoporli alla ratifica della stessa A.G. nella prima riunione utile;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) promuovere le attività per lo sviluppo dell'Associazione, affinché essa consegua le finalità istituzionali;
- f) deliberare l'ammissione dei soci ed istruire le proposte di nomina a socio onorario da sottoporre all'A.G.;
- g) predisporre tutti gli atti relativi a: programmazione annuale, relazione finale, bilancio preventivo e conto consuntivo secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS;
- h) convocare l'Assemblea Generale dei soci;
- i) esaminare le proposte ed i suggerimenti dei singoli soci da sottoporre all'esame dell'A.G.;
- j) determinare l'importo della quota associativa annuale fissando la scadenza per il pagamento;
- k) conferire deleghe, anche esterne, per lo studio di progetti specifici e la promozione di particolari iniziative di rilievo (come la creazione dell'ufficio stampa e altre eventuali).

Le deliberazioni del C.D. vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Il C.D. può invitare a partecipare ad una o più sedute, senza diritto di voto, autorità e personalità, studiosi ed esperti che esso ritiene utili per l'approfondimento di specifici problemi o la loro soluzione, avendo sempre presente il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 17

Il Presidente del C.D.:

- a) rappresenta l'Associazione;
- b) convoca e presiede il C.D. e l'A.G., formulando i relativi o.d.g.;
- c) cura i rapporti e le relazioni con gli altri Circoli, le Associazioni, gli Enti, le Istituzioni ed i privati, sulla base delle direttive deliberate dal C.D.

In casi di particolare necessità ed urgenza, Il Presidente può adottare provvedimenti, ma è tenuto ad informare subito il C.D. e sottoporre quanto ha deciso alla ratifica dell'A.G. se è coinvolta la sua competenza.

Art. 18

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce e rappresenta in caso di assenza e di temporaneo impedimento.

Art.19

Il Segretario del Circolo:

- a) tiene aggiornati i registri sociali;
- b) redige i verbali delle riunioni del C.D. e dell'A.G.;
- c) cura la corrispondenza e gli atti relativi;

- d) in collaborazione con il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle decisioni non formalizzate adottate dall'A.G. e dal C.D..

Art. 20

Il Tesoriere provvede a:

- a) tenere aggiornato il registro di cassa;
- b) predisporre tutti gli atti e i documenti del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- c) gestire il settore economico-finanziario su precise direttive del C.D..

Art. 21

Il Collegio dei Proviviri è un organo interno che agisce in collaborazione con il Presidente e il C.D.; ha funzioni di moderazione dei rapporti tra i soci e tra costoro e il C.D.; ha il potere di erogare sanzioni disciplinari in applicazione dell'apposito regolamento da redigere ed approvare prima dell'elezione del Collegio stesso.

Il Collegio dei Proviviri sarà eletto dall'A.G. che sceglierà tra i soci, nel numero di tre fino a duecento, di cinque da oltre duecento. Fino alla costituzione del Collegio, le sue funzioni saranno svolte dal C.D..

Art. 22

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è un organo di controllo della regolare tenuta dei documenti contabili e della esatta corrispondenza della situazione economico-finanziaria agli atti formali. Sul lavoro svolto il Collegio presenta una relazione annuale circostanziata all'A.G.. Il Collegio dovrà essere costituito da tre componenti, scelti tra persone che assicurino una riconosciuta competenza per l'incarico da ricoprire.

Fino a quando non sarà istituito questo collegio le sue competenze saranno svolte dal C.D.

Art. 23

Il C.D. dell'Associazione ha facoltà di invitare alle proprie riunioni e a quelle dell'A.G. sia il Collegio dei Proviviri, sia il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ogni volta che ne ravvisi l'opportunità.

Titolo VI

Durata e scioglimento dell'Associazione

Art. 24

Esercizio Sociale

L'esercizio della durata di dodici mesi ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Ogni anno, entro i termini di legge, vengono predisposti il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo a cura del Consiglio Direttivo. Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 del CTS. I rendiconti economici-finanziari debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la

loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 25 **Utili e avanzi di gestione**

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 26

L'associazione, per sua natura, ha durata illimitata.

Nel caso si debba provvedere al suo scioglimento, la decisione va adottata dall'A.G. dei soci, convocata con invito scritto che indichi l'o.d.g e le modalità di votazione che sono:

- per la prima convocazione: presenza della maggioranza relativa degli iscritti e voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti;
- in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima, si procede con qualsiasi numero di presenti e votanti purché essi si esprimano in maggioranza a favore.

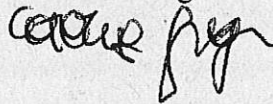
Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto, approvato all'unanimità dall'Assemblea delle Associazione il 04.09.2020 nella nuova formulazione a seguito delle modifiche approvate, è allegato al relativo verbale con la lettera "A".

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Il Segretario
Caterina Giorgi



Il Presidente
Elisa Emiliani

